

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

UNA FILIERA DI QUALITÀ E VALORE

FAITA-FederCamping rappresenta e tutela gli interessi ed i diritti delle Imprese Turistico Ricettive dell'Aria Aperta (camping e villaggi turistici).

La Federazione è attiva ed opera da più di 50 anni associando la maggioranza delle imprese italiane del settore attraverso 18 Associazioni regionali. La Federazione è da sempre impegnata nella tutela e promozione delle aziende aderenti e più in generale del comparto turistico ricettivo all'aria aperta.

*FAITA-FederCamping è tra i soggetti fondatori di **CONFTURISMO** ed aderisce alla **CONFCOMMERCIO** ed all'**EFCO**, Organismo europeo di rappresentanza di settore.*

STORIA, TRADIZIONE, ESPERIENZE, LIBERTÀ, SOSTENIBILITÀ: I NUMERI E LE CARATTERISTICHE DEL TURISMO OPEN AIR

Nato in Italia nei primi anni del dopoguerra, il settore del campeggio ha conosciuto due significative stagioni di sviluppo, la prima verso la metà degli anni '60 quando si è passati da campeggi piccoli e per lo più frequentati da ospiti stranieri a strutture più vaste ed articolate e la seconda sul finire degli anni '70 quando, anche grazie al diffondersi di mezzi tecnici nuovi (caravan e camper) le aziende si sono moltiplicate ed hanno articolato e diversificato la loro offerta.

Nell'ultimo decennio si è fatto strada un nuovo profilo delle aziende caratterizzato dall'utilizzazione di moderne e sofisticate unità abitative quali maxi-caravan e bungalow che oggi rappresentano circa il 35% dell'offerta totale.

IL MERCATO DEL TURISMO OPEN AIR: UNA FILIERA INDUSTRIALE DI QUALITÀ E VALORE


L'offerta open air italiana oggi è realizzata da circa 2.650 aziende turistico ricettive che mettono a disposizione degli ospiti una capacità complessiva di oltre 1.500.000 posti letto (coprendo una quota che si aggira attorno al 27% della disponibilità dell'offerta turistica complessiva) con circa 150.000 addetti impegnati (tra diretti ed indotto), per un fatturato di circa 5,2 miliardi di euro e un indotto complessivo di oltre 3 miliardi di euro.



Il settore dell'open air, campeggi e villaggi turistici, ha registrato negli ultimi anni (nel periodo pre-pandemico) un contenuto ma costante aumento della domanda.


- 10 milioni di arrivi e 70 milioni di presenze (media annuale dell'ultimo triennio pre-pandemia)
- Seconda attività turistico ricettiva in termini numerici dopo il ricettivo alberghiero
- 8% degli arrivi complessivi (Dati ISTAT 2018)

I turisti nei campeggi e nei villaggi rappresentano:



La vacanza open air riscuote successo tra i turisti italiani ma soprattutto tra i turisti stranieri, con flussi in incoming in sensibile crescita rispetto al passato.

I turisti stranieri spingono la domanda nei campeggi



POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA NELL'ATTUALE STATO EMERGENZIALE

La grave crisi sanitaria, sociale ed economica che ha travolto il nostro paese ha trascinato il comparto del turismo in un ciclone devastante che ha rischiato letteralmente di spazzare via centinaia di imprese e migliaia di lavoratori, generando un vero e proprio stato di crisi nazionale.

Il comparto del turismo all'aria aperta ha subito un fortissimo impatto, in particolare in quelle zone d'Italia dove la percentuale di clientela straniera raggiungeva abitualmente numeri importanti, spesso pari ad oltre l'80 per cento, e che ha visto per la passata stagione, indiscutibilmente altissime perdite in termini di presenze e fatturato.

Il crollo dei fatturati derivanti dalla drastica diminuzione dei flussi turistici nazionali ed internazionali, comprovato dalla diminuzione e crollo delle prenotazioni e dall'annullamento e restituzione degli anticipi per le prenotazioni già ricevute, l'incertezza sulla pianificazione gestionale, l'impossibilità di programmare con certezza le assunzioni del personale stagionale, sono solo alcune delle criticità gestionali che le imprese hanno dovuto affrontare in tutti questi mesi.

Parimenti però, il comparto turistico ricettivo all'aria aperta è sempre stato per definizione contraddistinto da un forte senso di libertà, indipendenza e spesso con la fruizione individuale dei servizi, allineandosi perfettamente ai principi cardine previsti dalle misure di prevenzione e contenimento applicate nei casi di criticità epidemiologiche.

Le strutture ricettive del comparto sono caratterizzate da:

- **Grandi superfici** mediamente da un minimo di 50.000 mq ad oltre 500.000 mq
- Servizi, Shopping, e Market alimentari.
- Offerta ricettiva per **turismo dotato di propri mezzi mobili** di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan e camper.
- **Offerta turistico ricettiva di unità mobili di pernottamento quali maxi-caravan** a disposizione della clientela, unità abitative **singole e indipendenti completamente autonome, dotate di servizi sanitari e cucina**, distribuite su ampi spazi e superfici.
- **Densità media per ospite** da un minimo di **40 mq ad oltre 150 mq.**

Per queste caratteristiche strutturali, **le Condizioni dei Camping village garantiscono l'adattamento ai nuovi comportamenti sociali richiesti**, favorendo l'applicazione dei protocolli di prevenzione, contrasto, controllo e gestione dell'emergenza COVID-19.

La fruizione di un **turismo Open Air implica:**

- **predisposizione psicologica positiva** da parte del turista
- **alloggi singoli e distaccati** in ampie superfici
- **fruizione individuale dei servizi**
- **piacere della sicurezza** di “vivere tutta la vacanza all'aria aperta”
- **benessere** di “vivere tutta la vacanza all'aria aperta”
- **forte incentivo, attraverso modalità rassicuranti**, di andare in vacanza
- **effetti positivi su economie** locali e sociali grazie alle forti connessioni con i territori
- **lavoro e occupazione** anche in relazione alle diverse mansioni del personale impiegato
- **indotto economico** per i territori a favore dell'intera economia nazionale

PROPOSTE E SOLUZIONI PER IL COMPARTO

Il turismo è stato senz'altro il settore dell'economia maggiormente colpito dalla crisi causata dall'emergenza epidemiologica.

Le scelte del turista non sono state condizionate solo da aspetti e difficoltà di natura economica, ma soprattutto da restrizioni e condizionamenti sociologici, influenze motivazionali che necessiteranno di molto tempo per essere sanate.

Il drastico rallentamento della domanda registrato nella passata stagione, in alcuni casi ha rischiato di divenire fatale per la sopravvivenza di alcune strutture e per la sostenibilità dell'intero comparto, per questo **FAITA-FederCamping** ha elaborato un piano di proposte a supporto del settore, attraverso una visione prospettica del comparto e con una proiezione di breve e medio periodo.

Le imprese dovranno affrontare, questo momento emergenziale estremo ed improvviso, attraverso l'ibernazione, seppur temporanea, della maggior parte dei flussi finanziari ed economici in uscita, quali mutui, leasing, finanziamenti, etc.; inoltre sarà necessario un profondo sostegno nella gestione dei pagamenti di imposte, tasse e contributi.

Parallelamente e al fine di sostenere la copertura di quelle uscite finanziarie inderogabili e indispensabili per affrontare le gestioni delle strutture ricettive, quali il costo del personale, le attività di manutenzione, l'adeguamento funzionale e strutturale per la messa in sicurezza dell'azienda, il pagamento dei fornitori e quant'altro necessario, occorrerà poter godere di un accesso al credito, agevolato, certo, veloce e con piani di ammortamento di lunghissima durata.

In questa fase sarà certamente necessario prevedere anche contributi in conto impianti e contributi in conto esercizio, per scongiurare un successivo "collasso dell'impresa" a causa dell'eccesso di indebitamento.

LE PROPOSTE OPERATIVE DEL COMPARTO

- ✓ **Identificazione del comparto turistico all'Aria Aperta, quale parte integrante dell'intero sistema turistico ricettivo nazionale** nella stesura delle norme per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive del comparto stesso.
- ✓ **Semplificazione nella gestione della pianificazione degli investimenti**, "ibernati" a causa della complessità delle procedure autorizzative di carattere amministrativo, urbanistico ed ambientale e che innescano sia conflitti di competenza Stato/Regioni e sia norme sovrapposte ed intrecciate, attraverso procedure certe, rapide ed efficaci, ma soprattutto non soggette ad interpretazioni eccentriche, personali e celebrative delle funzioni burocratiche.
- ✓ **Semplificazione dell'autorizzazione agli investimenti**, intervenendo attraverso provvedimenti normativi, in analogia ad esempio, con la l. 424/1989, adottata per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.
- ✓ **Unificazione e facilitazione delle procedure di carattere urbanistico ed amministrativo**, necessarie per tutti gli interventi di carattere riqualificante delle strutture, con il diretto coinvolgimento delle Regioni e delle Amministrazioni comunali. Incentivazione ai comuni per l'avvio dei cosiddetti sportelli unici per le attività ricettive – SUAR.

- ✓ **Procedure semplificate per l'installabilità di maxi-caravan/case mobili**, attraverso un corpus di norme e definizioni riconosciute, disciplinanti i livelli di sicurezza e qualità e le modalità installative.

- ✓ **Certezza nell'interpretazione** e nella discrezionalità da parte delle singole Direzioni regionali e provinciali del catasto, nell'assoggettare o meno i mezzi mobili di pernottamento alle procedure di accatastamento, considerando erroneamente in alcuni casi gli stessi al pari delle unità immobiliari; assoggettamento assolutamente incongruente per la tipologia mobile delle installazioni ed alla luce delle nuove norme sia di carattere nazionale che regionale, sopravvenute nel corso di questi ultimi anni .

- ✓ **Risoluzione dell'annosa vicenda della gestione e tariffazione della tassa sui rifiuti urbani**, che per le particolari caratteristiche di questa tipologia di Impresa, necessiterebbe di una modifica/integrazione del dPR n. 158/1999 e della l. n. 147/2013.

- ✓ **Risoluzione** in via definitiva della grave situazione d'incertezza generata dalla problematica della gestione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di contrastare alcuni orientamenti giurisprudenziali.

- ✓ **Defiscalizzazione per le nuove assunzioni** nel settore attraverso forti riduzioni dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, per i prossimi 5 anni.

- ✓ **Ampliamento del Fondo Garanzia PMI**, per favorire l'accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese per la concessione di una garanzia pubblica che si possa affiancare o sostituire alle garanzie reali dalle imprese, anche attraverso lunghi piano di ammortamento.

- ✓ **Incentivazione della realizzazione di strutture ricettive in zone di alto pregio ambientale** e nei comuni nel cui territorio sia presente un'area di interesse naturalistico, attraverso facilitazioni e supporti nelle progettualità innovative ed a basso impatto ambientale. L'incentivazione della realizzazione di strutture

turistiche all'aria aperta nelle zone destinate a parchi naturali, attraverso la redazione di piani di assetto che possano individuare tali strutture quali punti di attrazione turistica, ma anche come soggetti di controllo, tutela e mantenimento del territorio.

- ✓ **Miglioramento della competitività dell'industria del turismo all'aria aperta** attraverso un supporto all'internazionalizzazione delle imprese, con incentivazione delle attività di promozione e vendita dei servizi turistici verso il mercato nazionale ma soprattutto internazionale.
- ✓ **Predisposizione di fondi finalizzati alla comunicazione** per far ripartire il settore turistico-ricettivo, attraverso azioni di promozione mirata per specifici target e attraverso canali dedicati.
- ✓ **Promozione di attività di informazione e sensibilizzazione presso le scuole** per incentivare le vacanze sostenibili e far "riscoprire" il campeggio ai più giovani;
- ✓ **Avvio di attività di sensibilizzazione per la diffusione di un turismo sociale** rivolto a soggetti con bisogni speciali (accessibile per tutti), anche attraverso incentivi agli investimenti e alle attività promozionali;
- ✓ **Avvio di attività di sensibilizzazione alla vacanza e alla mobilità sostenibile**, sia per la struttura ricettiva che per il turista. **Incentivi e agevolazioni per la diffusione dei mezzi elettrici** per le attività di servizio e manutenzione interna delle strutture ricettive, nonché per il trasporto della clientela. Sostegno ai comuni per la realizzazione di percorsi ciclabili.
- ✓ **Incentivazione** degli interventi realizzati dalle strutture all'aria aperta finalizzati al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica ed ambientale, con semplificazioni ed agevolazioni nelle procedure di riqualificazione ambientale e nelle installazioni dei sistemi di produzione di energia verde. Possibilità di utilizzare il Superbonus previsto dal Decreto Rilancio, che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.
- ✓ **Incentivi per la diversificazione e l'innovazione** dell'offerta turistica, attraverso azioni utili e necessarie per il prolungamento della stagione turistica, con sostegni

alle aperture annuali o con stagionalità prolungate (ad esempio attraverso riduzioni delle tariffe sulla tassa dei rifiuti, riduzione degli importi del contributo di soggiorno, etc.).

- ✓ **Avvio di azioni di promozione, attraverso l'ENIT:** attività di sensibilizzazione alla vacanza e alla mobilità sostenibile; attività di promozione, informazione e sensibilizzazione presso le scuole per incentivare le vacanze sostenibili e far “riscoprire” il campeggio ai più giovani; sensibilizzazione per la diffusione di un turismo sociale rivolto a soggetti con bisogni speciali (accessibile per tutti), anche attraverso incentivi agli investimenti e alle attività promozionali delle singole imprese.

- ✓ **Incentivi per favorire l'accrescimento delle competenze professionali degli operatori del settore,** attraverso azioni di formazione specifica per il comparto, con il coinvolgimento di competenze trasversali quali esperti ambientali, architetti del paesaggio, etc.

- ✓ **Potenziamo dei collegamenti ferroviari, in particolare per il Mezzogiorno,** anche attraverso una riqualificazione dei treni regionali quali mezzi di trasporto sostenibili per la scoperta di luoghi minori o meno conosciuti;

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto ed in considerazione dell'impatto della crisi pandemica sul **comparto turistico**, auspichiamo che il settore del **TURISMO ALL'ARIA APERTA** - che rappresenta uno degli assi portanti dell'economia italiana - sia istituzionalmente e correttamente considerato, **evitando discriminazioni rispetto ad altri segmenti turistico ricettivi**.

Il comparto del turismo si stima perderà a seguito della situazione pandemica, dal 60% al 80% in termini di presenze e volumi di fatturato.

In queste condizioni e senza un significativo aiuto da parte delle Istituzioni comunitarie e nazionali, è probabile che per le prossime stagioni, molte delle imprese turistiche italiane non saranno in grado di proseguire le loro attività.

Gli operatori del comparto hanno affrontato una stagione complessa e complicata, e altrettanto purtroppo dovranno prevedere anche per la prossima, ma certamente

questo non ha impedito, ne impedirà per il futuro, l'assunzione di un forte senso di collettività e responsabilità; siamo certi che anche le attività turistico ricettive all'aria aperta hanno contribuito, e potranno continuare a contribuire, con forza e determinazione alla ripresa dell'intera filiera turistica nazionale nelle prossime, sicuramente non facili, ma soprattutto imprevedibili, stagioni.

PROPOSTE EMENDATIVE A SUPPORTO DEL COMPARTO

- 1) *Proroga termine scadenza completamento adeguamento antincendio strutture turistico ricettive all'aria aperta*
 - 2) *Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto*
 - 3) *Rivalutazione gratuita dei beni per il comparto turistico ricettivo all'aria aperta*
 - 4) *Credito d'imposta per i concessionari di beni del demanio marittimo*
 - a. *Proposta di riduzione dei canoni demaniali*
 - 5) *Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Integrazione all'art. 100, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, estendendone l'applicazione anche alle strutture turistico ricreative).*
 - 6) *Ulteriori interventi richiesti*
-

1) Proroga del termine di scadenza per il completamento dell'adeguamento antincendio delle strutture turistico ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone fissato per la data del 7 ottobre 2020

Il D.P.R. 151/2011 ha individuato tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina anche le strutture turistico ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore alle 400 persone.

Attraverso il D.M. del 28 febbraio 2014 (aggiornato dal Decreto del 2 luglio 2019), è stata emanata la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici) con capacità superiore alle 400 persone.

Attraverso la modifica al D.M. del 2019, il Legislatore ha ritenuto necessario aggiornare la Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per porre rimedio ad alcune criticità emerse nella prima fase di applicazione.

La fase esecutiva prevedeva entro scadenze specifiche (1° fase 7 ottobre 2017 - 2° Fase 7 ottobre 2020), la presentazione di SCIA antincendio di avvenuto adempimento delle prescrizioni contenute nella Regola Tecnica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Per la scadenza del 7 ottobre 2020, nel caso in cui l'attività ricettiva in tale data risultasse temporaneamente sospesa per chiusura stagionale (fattispecie riguardante la quasi totalità delle imprese trattandosi di attività all'aria aperta e generalmente stagionali) o mantenuta in esercizio con non oltre 400 persone, il gestore dell'attività avrebbe potuto, attraverso una specifica dichiarazione sostitutiva, attestare la condizione amministrativa di temporanea non assoggettabilità agli adempimenti di prevenzione incendi, facendo slittare il termine di adempimento alle prescrizioni, alla riapertura dell'attività o alla ripresa dell'esercizio con oltre 400 persone (*chiarimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco dipvvf. DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0003877 del 20-03-2018*).

Tale possibilità, pertanto, ha posticipato la data di pianificazione ed esecuzione della progettazione degli interventi necessari ad adempiere alla seconda fase delle prescrizioni indicate dalla Regola Tecnica; segnaliamo che le strutture ricettive all'aria aperta, erano già intervenute nella prima fase delle prescrizioni, nella predisposizione dei Registri dei controlli periodici, nella redazione del Piano di emergenza e di evacuazione, nella formazione degli addetti alla sicurezza, nell'acquisizione delle dotazioni di base (estintori), nella predisposizione della segnaletica e mappe di emergenza e nell'installazione di idonei sistemi di illuminazione.

La seconda fase prevedeva ulteriori interventi ed integrazioni di tipo strutturale necessitanti, oltre che di ingenti investimenti di carattere economico, anche di un'attenta pianificazione e realizzazione dell'intervento, con particolare attenzione alle condizioni climatiche e soprattutto dell'impossibilità di operare in contemporaneità all'avvio delle attività nonché alla presenza degli ospiti della struttura ricettiva.

Purtroppo, il lockdown primaverile che ha generato l'impossibilità di accesso alle strutture, l'inattuabilità degli interventi per le difficoltà ad operare per fornitori e operai specializzati, la grave crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia, non ha permesso agli operatori di rispettare le scadenze pianificate.

Per tali motivazioni la Federazione aveva richiesto, attraverso una proroga inserita all'interno del **DL 183/2020 Milleproroghe**, la riapertura del termine di scadenza per il completamento dell'adeguamento antincendio delle strutture turistico ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone fissato per la data del 7 ottobre 2020.

Inspiegabilmente e nonostante siano state presentate alcune proposte emendative, tra la quali anche alcune segnalate come di interesse prioritario, tale proroga non è stata accolta, **diversamente invece per quelle richieste da altre tipologie di attività ricettive.**

Si sollecita pertanto l'attenzione alla problematica esposta, che se non risolta rischierebbe di generare gravissime difficoltà alle imprese del comparto.

Art. (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

“All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021".”

Relazione

Il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone era attualmente fissato al 7 ottobre 2020 dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”.

Ciò in quanto l'art. 6 del D.M. Interno 28 febbraio 2014 (*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400*

persone) prescriveva che gli adeguamenti, per determinate misure, fossero realizzati entro 3 anni dal termine previsto dall'art. 11 comma 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

A seguito delle proroghe succedutesi con vari provvedimenti, da ultimo la richiamata Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del D.L. 244/16, il termine di cui all'art. 11 comma 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 era slittato al 7 ottobre 2017 e pertanto i 3 anni concessi sono scaduti il 7 ottobre 2020.

Con l'emendamento proposto si richiede una riapertura dei termini, e la data proposta del “7 dicembre 2021” di fatto concede a tali attività la possibilità di completare gli adeguamenti entro il 7 ottobre 2024.

La richiesta è motivata dal perdurare dell'attuale situazione emergenziale pandemica, con la conseguente chiusura delle attività che non ha permesso una naturale prosecuzione dei lavori di adeguamento, nonché dalle gravi difficoltà economiche e gestionali che stanno affrontando in questo momento le imprese.

2) Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto

Nel corso degli ultimi anni il turismo En Plein Air ha registrato progressivamente una forte tendenza a privilegiare allestimenti mobili di pernottamento, denominati anche “case mobili e/o maxicaravan”: strutture mobili di pernottamento, dotate di meccanismi di rotazione e movimento, liberamente interscambiabili di posizione all'interno del campeggio.

Tali mezzi mobili sono installati in regime di edilizia libera, in conformità al d.P.R. n.380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5), nonché individuati quali manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati, anche dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 – “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.”

Le modalità installative sono inoltre regolamentate dalle leggi regionali disciplinanti le attività turistico ricettive all'aria aperta.

Con riferimento al decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare – Settore Servizi Catastali, con la circolare prot. 82992 del 27/05/2016, assoggetta, a nostro avviso impropriamente, l'accatastamento dei mezzi mobili di pernottamento, richiamando in particolare l'art.2 comma 3, secondo cui “...sono considerate unità immobiliari anche le

costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituale”.

La circolare, seppur già di dubbia interpretazione alla data di pubblicazione per la mancanza fondamentale delle condizioni di autonomia funzionale e reddituale (le installazioni sono posizionate all’interno di strutture turistiche ricettive gestite nel loro complesso, usufruendo complessivamente dell’intero servizio di ricettività e non autonomamente utilizzabili), è oggi, anche alla luce delle nuove norme sopravvenute nel corso di questi ultimi anni (sia di carattere nazionale che regionale), assolutamente incongruente.

In particolare, l’elemento caratterizzante della flessibilità nella mobilità e libera installazione da parte del gestore di attrezzature mobili per funzionalità e definizione, a volte anche di proprietà o gestione di soggetti terzi quali ad esempio Tour Operator, appare assolutamente contrastante con la rigidità delle procedure di accatastamento.

Invero, il combinato disposto del testo unico dell’edilizia e delle varie leggi di carattere regionale, permette al gestore della struttura ricettiva, la libera dislocazione dei mezzi mobili di pernottamento all’interno del perimetro della struttura stessa, permettendone la rimozione, la sostituzione o lo spostamento da una piazzola all’altra.

Il contrasto tra la flessibilità di alcune particolari installazioni, specificatamente normate, e la rigidità delle generali procedure di accatastamento, di recente ha coinvolto la categoria dei cosiddetti “imbullonati”.

Infatti, con la pubblicazione della legge di Stabilità per il 2016 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, tali manufatti sono stati esclusi dalla stima diretta e dal relativo singolo accatastamento, in quanto macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dell’intera azienda.

Il principio applicato nel caso specifico, stabiliva che ai fini dell’inclusione della stima catastale, si dovevano escludere i macchinari, le attrezzature ed altri impianti, che presentavano caratteristiche di amovibilità, nonché aventi la possibilità di essere smontati e ricollocati in altri luoghi produttivi mantenendone la loro funzionalità produttiva.

La fattispecie delle unità abitative mobili, rappresenta senz’altro la trasposizione di tali considerazioni dal mondo produttivo industriale a quello produttivo turistico.

Per queste motivazioni la Federazione, avendo evidenziato le difficoltà oggettive nelle procedure di accatastamento dei cosiddetti mezzi mobili di pernottamento, ne chiede l’esclusione, rendendosi in ogni caso disponibile a rivalutare le procedure di determinazione delle rendite catastali per le cosiddette “piazzole attrezzate”, definite quali aree attrezzate dotate di reti tecnologiche idriche, elettriche e fognarie, idonee ad installare tali mezzi mobili di pernottamento.

Modifica all'art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto.

Art. ... (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

“1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole “funzionali allo specifico processo produttivo” sono inserite le seguenti: “, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate”.

Relazione

L'emendamento vuole dare certezza nell'interpretazione e nella discrezionalità da parte delle singole Direzioni regionali e provinciali del catasto, nell'assoggettare o meno i mezzi mobili di pernottamento alle procedure di accatastamento, considerando erroneamente in alcuni casi gli stessi al pari delle unità immobiliari; assoggettamento assolutamente incongruente per la tipologia mobile delle installazioni ed alla luce delle nuove norme sopravvenute nel corso di questi ultimi anni, ed in particolare ai sensi dell'art. 3, lett. e.5), d.p.r. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia, che li esclude da ogni rilevanza anche a fini edilizi e urbanistici.

La proposta chiarisce l'irrilevanza a fini catastali degli allestimenti collocati nelle strutture ricettive all'aperto dai gestori nell'ambito della propria attività imprenditoriale turistica, in quanto non costituenti beni strutturalmente connessi al suolo ma parti mobili, funzionali al processo produttivo dell'azienda turistica. La nuova norma mira così a precisare come la previsione di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015, laddove chiarisce che sono irrilevanti ai fini catastali gli elementi che non siano strutturalmente connessi a tali immobili nonché le componenti impiantistiche di varia natura integranti parti mobili funzionali allo specifico processo produttivo dell'azienda, trovi applicazione anche per i soli allestimenti di cui all'art. 3, lett. e.5), d.p.r. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia collocati in strutture ricettive all'aperto, che infatti esclude ogni loro rilevanza anche a fini edilizi e urbanistici

3) Rivalutazione gratuita dei beni per il settore alberghiero e termale

Attraverso il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito con l. n. 40 del 5 giugno 2020, si sono apportate alcune modifiche alla disciplina di rivalutazione dei beni nell'ambito delle disposizioni finalizzate al sostegno della patrimonializzazione delle imprese.

La norma prevede la rivalutazione gratuita dei beni, indicando quali beneficiari i settori alberghieri e termali, non indicando altresì il comparto turistico ricettivo all'aria aperta.

Anche se è ipotizzabile ricondurre le imprese operanti del settore alberghiero al codice ATECO 55, e quindi ricomprendendo anche il codice 55.20.10 Villaggi turistici e 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, una specificazione ulteriore nella norma garantirebbe una lettura ed applicazione più esaustiva della stessa.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (conv. con l.40/2020) recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Articolo ... (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero, all'aria aperta e termale)

1) Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. *Al fine di sostenere i settori alberghiero, all'aria aperta e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori precedentemente citati che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.*

Relazione

La proposta è riferita alla modifica ed integrazione della misura introdotta che prevede a favore di imprese ed enti operanti nei soli settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare una rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (art. 6-bis), esplicitando l'applicazione della norma anche per il comparto turistico ricettivo all'aria aperta.

4) Credito d'imposta per i concessionari di beni del demanio marittimo

La proposta vuole estendere ai canoni delle concessioni demaniali marittime il principio del credito di imposta già riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività, fra l'altro, di interesse turistico dall'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77) e quello riconosciuto a botteghe e negozi dall'art. 65 del decreto-legge "Cura Italia" (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), quest'ultimo già esteso in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate (risposta n. 318/2020) a botteghe e negozi in regime di concessione demaniale.

La misura si propone allo stesso modo e nella stessa misura di attenuare gli effetti economici negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza "Covid-19" che hanno imposto ai concessionari di beni del demanio marittimo e ai cittadini l'adozione di misure e di cautele di forte impatto non solo nell'aumento dei costi, cui si riferiscono gli articoli 120 e 125 del cd. "decreto Rilancio" (n. 34/2020), ma anche nella diminuzione delle presenze negli stabilimenti balneari e negli esercizi commerciali, di ristorazione e somministrazione nonché di noleggio di imbarcazioni e natanti insistenti sul demanio marittimo.

Il credito di imposta per canoni demaniali ha quindi la stessa ratio di quello già stabilito per canoni di locazione ordinari e comporta come quello una compensazione da effettuarsi entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241/1997.

Verrebbe prevista inoltre, la possibilità di cessione del credito ad altri soggetti, già introdotta in via generale dall'art. 122, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020

Art. (credito d'imposta concessionari di beni del demanio)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari di concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di concessione.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cedibile ai sensi dell'art. 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.

4.a) Proposta di riduzione dei canoni demaniali

In seconda istanza qualora non si voglia riconoscere un credito d'imposta per i concessionari dei beni del demanio marittimo per mezzo della proposta precedentemente presentata, si chiede una riduzione dei canoni demaniali marittimi ad uso turistico ricettivo, dovendosi considerare l'evento pandemico, quale "evento dannoso di eccezionale gravità capace di diminuire l'utilizzazione del bene demaniale oggetto di concessione".

Il comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce, in via generale, che il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative è ridotto del 50% "in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona".

Benché la disposizione ricolleggi la riduzione del canone - in misura fissa del 50% senza possibilità di graduazione - a qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità capace di diminuire l'utilizzazione del bene demaniale oggetto di concessione, senza associare la "minore utilizzazione" ai soli fenomeni naturali incidenti sulla consistenza fisica del bene (come fa invece l'art. 45 cod. nav.), in molti casi le richieste di riduzione dei canoni avanzate dai concessionari in forza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state respinte dall'Agenzia del Demanio, sull'assunto interpretativo che la norma riduttiva concerna le sole calamità naturali direttamente riguardanti il bene demaniale.

La proposta di norma, con interpretazione autentica, chiarisce che la riduzione si riferisce all'aspetto funzionale del bene e alla oggettiva possibilità di ritrarne utilità nel rispetto dello scopo della concessione.

Il secondo comma impone il conseguente riesame delle istanze riduttive pendenti o rigettate e comunque ne consente la ripresentazione.

Il terzo comma, per semplificare i procedimenti e per sgravare l'attività amministrativa in

considerazione anche dell'elevato numero di istanze (anche di riesame) che, verosimilmente, perverranno alle Autorità demaniali da parte dei titolari delle concessioni in esame, prende atto del fatto notorio che i diversi provvedimenti assunti dalla Pubbliche Autorità (Leggi, DL, DPCM, Ordinanze Ministero Sanità, Ordinanze regionali) per il contenimento dell'emergenza epidemiologica hanno oggettivamente ridotto la concreta possibilità di utilizzare – nel tempo e nello spazio - i beni in concessione per le finalità turistico-ricreative, ed elimina, quantomeno per l'anno 2020, la necessità, altrimenti stabilita dalla normativa autenticamente interpretata, del relativo “previo accertamento” del presupposto (che oggi non spetta alle “competenti autorità marittime di zona”, ma alle autorità concedenti, sentito l'ufficio periferico dell'Agenzia del Demanio, come ha chiarito la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 25 maggio 2009, punto 3.3/c.1).

Interpretazione autentica dell'articolo 03, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494

1. La disposizione di cui all'articolo 03, comma 1, lettera c), numero 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che nell'espressione “eventi dannosi di eccezionale gravità” rientrano anche le emergenze epidemiologiche laddove comportanti, a causa delle misure di contenimento imposte dalle Pubbliche Autorità, una minore utilizzazione dei beni oggetto di concessione.
2. Le istanze di riduzione del canone demaniale respinte sulla base di una interpretazione diversa da quella indicata al comma 1 sono riesaminate e definite in applicazione del comma precedente.
3. La minore utilizzazione dei beni oggetto di concessione a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non necessita del previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona.

5) Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Integrazione all'art. 100, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 estendendone l'applicazione anche alle strutture turistico ricreative).

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)

La modifica amplia l'applicazione della norma, prevista per le sole strutture dedicate alla nautica da diporto, anche alle strutture turistico ricreative.

Art. ... (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

“All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, dopo le parole: “... e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto...” e prima delle parole “...si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007...” sono inserite “**e di strutture turistico ricreative,**”

6) Ulteriori interventi richiesti

- 1) Liquidazione di ristori efficaci e adeguati, con erogazioni mensili che accompagnino le imprese turistico ricettive, sino alla fine della crisi e un'erogazione iniziale che corregga le sperequazioni che si sono verificate a causa del meccanismo utilizzato nel 2020, senza limitazioni di fatturato prodotto.

- 2) Applicazione del sistema di commisurazione puntuale delle tariffe del servizio di igiene urbana in base all'effettiva produzione dei rifiuti.